

PREMESSA NORMATIVA

Le norme valutarie hanno, da sempre, rappresentato uno strumento a tutela dell'economia nazionale, intesa in senso lato, attraverso il controllo dei mezzi di pagamento da e verso l'estero.

Ripercorrendo la legislazione valutaria, è necessario muovere dalla legge 25 luglio 1956, n. 786 (c.d. legge valutaria) che ha convertito il D.L. 6 giugno 1956, n. 426, promulgata in un contesto storico delicato.

In tale quadro è comprensibile il regime ad imposizione negativa che la legge prevedeva secondo il quale “tutto è vietato ad eccezione di ciò che è espressamente consentito”.

Per rispondere ad una profonda esigenza di impedire il deflusso dei capitali verso l'estero, è stata promulgata la legge 30 aprile 1976, n. 159, la quale ha introdotto nell'ordinamento alcune fattispecie penali tra cui si ricordano l'esportazione di valuta e la costituzione di capitali all'estero.

Successivamente, è iniziata una progressiva e graduale inversione di tendenza fino al raggiungimento di una completa liberalizzazione della circolazione dei capitali tramite l'eliminazione delle barriere all'epoca esistenti e difficilmente compatibili con la costituzione dei presupposti indispensabili per l'attuazione del Mercato comune europeo.

La legge 29 settembre 1986, n. 599, ha attribuito al Governo delega per l'emanazione di decreti sulla base del nuovo principio della “libertà delle relazioni economiche e finanziarie con l'estero”.

In forza di tale delega, è stato prima emanato il D.P.R. 29 settembre 1987, n. 454, poi sostituito dal D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 (Testo Unico Valutario), a tutt'oggi vigente, il quale ha una impostazione opposta a quella della precedente Legge Valutaria, in quanto prevede che “tutto è consentito tranne quello espressamente vietato”.

Le fattispecie penali valutarie sono state, quindi, depenalizzate dalla legge 21 ottobre 1988, n. 445.

La direttiva Comunitaria n. 88/361/CEE del 24 giugno 1988 ha imposto ai paesi membri di eliminare le restrizioni ai movimenti di capitali effettuati tra le persone residenti negli Stati membri.

Tale principio ha trovato piena attuazione con il Decreto interministeriale 27 aprile 1990, entrato in vigore il 14 maggio dello stesso anno, il quale ha sancito la fine del monopolio dei cambi ed ha consentito, in via generale, ai residenti e non, la maggior parte dei comportamenti in precedenza vietati dal D.P.R. n. 148/1988.

Un importante correttivo a tale quadro normativo sopra delineato, è stato in seguito apportato con l'emanazione del D.L. 27 aprile 1990, poi reiterato nel D.L. 28 giugno 1990, n. 167, coordinato con la legge di conversione 4 agosto 1990, n. 227, avente ad oggetto "Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori".

Tale provvedimento, rispondeva all'esigenza dell'Erario di monitorare i trasferimenti di valuta da e per l'estero, allo scopo di evitare che capitali nazionali, grazie all'apertura delle frontiere valutarie, si sottraessero agli obblighi connessi alle imposizioni tributarie.

A tal fine il sistema si basava sulla canalizzazione, attraverso gli intermediari abilitati, dei trasferimenti transfrontalieri nonché sul contestuale divieto di esportazione o importazione al seguito di denaro da parte dei residenti per importi eccedenti i venti milioni di lire.

Tale sistema è stato, però, ritenuto in contrasto con il principio della libera circolazione di capitali previsto dal Trattato di Roma.

Ciò posto, è stato emanato il Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125 che, modificando la legge n. 227/1990, ha sostituito il regime della canalizzazione dei movimenti valutari superiori a lire 20 milioni ora € 12.500,00 con il sistema della dichiarazione dei trasferimenti al seguito.

Trovava così piena attuazione il principio della libertà di trasferimenti transfrontalieri di denaro, titoli ed altri valori senza limiti d'importo.

Il sistema delineato dal menzionato D. Lgs. n. 125/1997 si basa sulle seguenti linee essenziali:

- completa liberalizzazione di tutti i trasferimenti di denaro o titoli al seguito;
- previsione di una preventiva dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi, per i trasferimenti eccedenti € 12.500,00;
- specifiche norme in tema di sequestro;
- modifica del regime sanzionatorio.

In tale quadro normativo si inserisce l'art. 40 del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, il quale prevede che:

“Il Comando generale della Guardia di Finanza, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia sono tenuti a predisporre annualmente relazioni analitiche sull'attività da loro svolta per prevenire ed accertare le infrazioni valutarie. Le relazioni devono essere trasmesse al Ministero del Tesoro entro il 1° marzo dell'anno successivo; il Ministro del Tesoro sentito il Ministero del commercio con l'estero, trasmette le relazioni stesse, con le sue osservazioni al Parlamento nei trenta giorni successivi”.

La modifica del quadro normativo valutario sopra delineata e l'utilizzazione del sistema normativo e procedurale di cui al più volte menzionato D.P.R. n. 148/88, in relazione ad infrazioni diverse da quelle valutarie in senso stretto, hanno determinato che la relazione ai sensi del menzionato art. 40 si riferisca a fattispecie illecite che, pur non rientrando nella previsione del medesimo art. 40, sono comunque perseguite con gli strumenti previsti per la materia valutaria.

Attualmente tali fattispecie illecite comprendono:

- 1.le violazioni delle norme disciplinanti, sotto il profilo del monitoraggio fiscale, la circolazione transfrontaliera dei capitali;
- 2.la violazione degli embarghi nei confronti di Stati sottoposti a sanzioni economiche;
- 3.le violazioni relative alla mancata comunicazione valutaria statistica;

4.le violazioni relative alle particolari misure previste per il contrasto del terrorismo sul piano finanziario.

5.le violazioni relative alla nuova disciplina del mercato dell'oro.

Nello stesso senso si sono sostanzialmente orientati la Banca d'Italia, l'Ufficio italiano dei cambi e la Guardia di Finanza i cui rapporti si uniscono in copia (all. 1-2-3).

Il Ministero delle attività produttive ha comunicato di non avere osservazioni da formulare al riguardo.

Ciò premesso, si riportano i dati concernenti l'attività sanzionatoria svolta da questo Ministero con riguardo alle violazioni di cui sopra.

1. CIRCOLAZIONE TRANSFRONTALIERA DI CAPITALI (D. Lgs. 30 aprile 1997, n. 125)

1.1 Normativa

Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, come già detto, in attuazione della direttiva 91/308/CEE, ha introdotto alcune modifiche alla normativa in materia di circolazione transfrontaliera di capitali.

In particolare, è previsto che i trasferimenti al seguito ovvero mediante plico postale o equivalente da e verso l'estero, da parte di residenti e non residenti, di denaro, titoli e valori mobiliari in Euro o differenti valute estere, di importo superiore a € 12.500,00, o al relativo controvalore, devono essere dichiarati all'Ufficio italiano dei cambi (U.I.C.).

La dichiarazione viene depositata presso gli uffici doganali di confine al momento del passaggio, se si tratta di passaggi extracomunitari, mentre se si tratta di passaggi intracomunitari, la dichiarazione va depositata presso una banca, se la dichiarazione è resa in occasione di un'operazione effettuata presso la banca stessa, ovvero un ufficio doganale, un ufficio postale o un comando della Guardia di finanza, nelle 48 ore successive all'entrata o nelle 48 ore antecedenti l'uscita dal territorio dello Stato.

Copia delle dichiarazioni vengono spedite all'U.I.C. entro la fine del mese successivo a quello di deposito. I dati possono essere inviati tramite canali informatici e sono utilizzati dall'U.I.C. per fini di contrasto del riciclaggio, di statistica valutaria e per altri fini di istituto.

Per l'accertamento delle violazioni delle sopra citate disposizioni e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le norme del titolo II, capi I e II del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 T.U. delle norme di legge in materia valutaria.

Il denaro, i titoli o i valori mobiliari trasferiti o che si tenta di trasferire in eccedenza alla soglia di legge, sono soggetti a sequestro nei limiti del 40% dell'importo in eccedenza, o senza limite, se l'oggetto del sequestro è indivisibile o non è conosciuto l'autore dei fatti accertati.

L'accertamento delle violazioni è affidato ai nuclei della Guardia di finanza, agli Uffici doganali e all'Ufficio italiano dei Cambi.

1.2 Violazioni accertate

Gli organi verbalizzanti inviano, ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n. 148/88, gli atti concernenti gli accertamenti eseguiti all'U.I.C. il quale, a sua volta, effettuati i prescritti adempimenti, li trasmette a questo Ministero unitamente ad una relazione illustrativa prevista dall'art. 31 del sopracitato D.P.R..

I procedimenti amministrativi definiti nel corso del 2002 con l'irrogazione di una sanzione pecuniaria o con un proscioglimento, sono stati complessivamente così suddivisi:

RESIDENTI			
ANNO 2002			
	numero	violazione	sanzione
ESPORTAZIONE EXTRACOMUNITARIA	47	49.449.814,97	11.787.096,00
ESPORTAZIONE COMUNITARIA	19	3.836.494.937,52	778.058,00
IMPORTAZIONE EXTRACOMUNITARIA	38	3.597.310,33	808.497,29
IMPORTAZIONE COMUNITARIA	15	118.384.303,53	235.929,00
TOTALE	119	4.007.926.366,35	13.609.580,29

NON RESIDENTI			
ANNO 2002			
	<i>Numero</i>	<i>violazione</i>	<i>sanzione</i>
<i>IMPORTAZIONE EXTRACOMUNITARIA</i>	<i>18</i>	<i>1.585.356,32</i>	<i>242.101,57</i>
<i>IMPORTAZIONE COMUNITARIA</i>	<i>30</i>	<i>1.494.793,18</i>	<i>335.957,00</i>
<i>ESPORTAZIONE EXTRACOMUNITARIA</i>	<i>8</i>	<i>13.670.918.801,12</i>	<i>3.417.728.738,00</i>
<i>ESPORTAZIONE COMUNITARIA</i>	<i>2</i>	<i>24.855,62</i>	<i>6.213,00</i>
TOTALE	58	13.674.023.806,24	4.001.639,57

Per numero 9 contesti vi è stata pronuncia di “non luogo a procedere per insussistenza della violazione”.

2. EMBARGO NEI CONFRONTI DI STATI SOTTOPOSTI A SANZIONI ECONOMICHE

La violazione di divieti per i soggetti residenti di intrattenere rapporti diretti o indiretti di natura finanziaria o commerciale con qualunque ente o impresa pubblica o privata avente sede giuridica, amministrativa o di fatto in alcuni Paesi, nel passato ha comportato l'applicazione di una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro non inferiore alla metà del valore dell'operazione e non superiore al valore medesimo.

Attualmente gli Stati sottoposti a sanzioni economiche sono: la Libia, l'Iraq, la Repubblica Federale di Jugoslavia, l'Angola (Unita), lo Zimbabwe e la Birmania/Zimbabwe.

All'applicazione delle sanzioni amministrative provvede questo Ministero con la stessa procedura prevista dal D.P.R. 148/88 per le violazioni valutarie.

Nel corso del 2002 non sono pervenuti contesti relativi a tale fattispecie di illecito.

3. COMUNICAZIONE VALUTARIA STATISTICA

3.1 Normativa

Il D. Lgs. 6.9.89, n. 322 impone ai soggetti residenti, nel quadro della completa liberalizzazione valutaria, di fornire all'U.I.C. adeguate informazioni delle operazioni compiute con l'estero per importo superiore a € 12.500,00.

La violazione di detto obbligo è punita con sanzione pecuniaria irrogabile da questo Ministero nelle seguenti misure:

- da € 206,58 (lire 400 mila) ad € 2065,83 (lire 4 milioni) per le violazioni da parte di persone fisiche;
- da € 516,46 (lire 1 milione) ad € 5164,57 (lire 10 milioni) per le violazioni da parte di enti e società.

Anche in questo caso, il procedimento di accertamento delle violazioni è quello previsto dal D.P.R. n. 148/88.

2) Sanzioni irrogate

Nel corso del 2002 sono stati definiti n. 373 contesti di cui n. 368 conclusi con l'irrogazione di sanzioni pecuniarie pari ad € 351.000,00 e n. 5 con il proscioglimento degli incolpati.

4. CONTRASTO DEL TERRORISMO SUL PIANO FINANZIARIO

Particolari misure per il contrasto del terrorismo sul piano finanziario sono state adottate con il D.L. 12 ottobre 2001, n. 369 convertito con modificazioni in Legge 14 dicembre 2001 n. 431. Con tali nuove disposizioni normative:

- sono state regolate le misure per il congelamento delle disponibilità di soggetti riconducibili ad attività di terrorismo ed è stato istituito il Comitato di Sicurezza Finanziaria presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- sono state previste disposizioni di carattere sanzionatorio per il mancato rispetto dei divieti di trasferimento di beni, servizi o risorse finanziarie che, comunque, afferiscano direttamente o indirettamente a soggetti od organizzazioni legate al terrorismo.

In ordine alle fattispecie di illecito, previste dal citato decreto, il Ministero dell'Economia e delle Finanze dovrà provvedere all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie con le procedure stabilite dal titolo II, capi I e II del testo unico delle norme di legge in materia valutaria di cui al D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 e successive modificazioni.

A tutt'oggi non sono pervenuti contesti relativi a tali tipologie.

5. NUOVA DISCIPLINA DEL MERCATO DELL'ORO

Per completezza d'argomento, si fa presente che, a seguito della nuova disciplina del mercato dell'oro introdotta con la legge 17.01.2000 n.7, i contesti relativi a tale materia sono stati nel corso del 2002 n.4 conclusi con il proscioglimento degli incolpati.

BANCA D'ITALIA

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

SERVIZIO POLITICA MONETARIA E DEL CAMBIO (822)

DIVISIONE SEGRETERIA (024)

N. 00021510 Roma 03 FEB 2003
(da citare nella risposta)MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Dipartimento del Tesoro - Direz. V
Via XX Settembre
00187 Roma

Codice destinatario ES0095

Rifer. a nota n. del

Fascicolo H1

Sottoclassificazione



Oggetto: Relazione sull'attività svolta in materia valutaria nell'anno 2002
(art. 40 D.P.R. 31 marzo 1988 n.148).

Si fa riferimento alla consueta relazione analitica annuale sull'attività svolta per prevenire e accertare le infrazioni valutarie, prevista dall'art. 40 D.P.R. 31.3.1988 n. 148 (Testo unico valutario).

A tal fine, con riferimento agli adempimenti in materia di segnalazioni statistiche ex art. 21 D.P.R. 148/88 nonché ad altri obblighi informativi (monitoraggio fiscale) e ai divieti derivanti da misure di embargo, si comunica che nel corso dell'attività ispettiva svolta nel 2002 sul sistema bancario e finanziario non si sono evidenziate irregolarità della specie.

Si porgono distinti saluti.

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE



U/C

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

VIA DELLE QUATTRO FONTANE, 123
00184 ROMA
TEL. 06/46631

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

N. 020083

DA CITARE NELLA RISPOSTA

ROMA, 19 MAR 2003



Ministero dell'Economia e
Delle Finanze
Dipartimento del Tesoro
Direzione V Uff. VII
Via Venti Settembre - Roma

Oggetto: Relazione al Parlamento sull'attività svolta in materia valutaria nell'anno 2002
(articolo 40, D.P.R. 148/88).

Si trasmette in allegato la relazione predisposta da questo Ufficio sull'attività svolta in
materia valutaria ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 148/88, nell'anno 2002.

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

L. Di Casola

E. Natali



Relazione ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 31 marzo 1988 n° 148, sull'attività di prevenzione ed accertamento delle infrazioni valutarie svolta dall'Ufficio Italiano dei Cambi nell'anno 2002

L'attività svolta nella materia richiamata ha riguardato l'instaurazione di n.1.618 procedimenti derivanti da contesti elevati dagli organismi preposti alle funzioni di vigilanza sulle disposizioni sugli embarghi, sul monitoraggio fiscale, sul commercio di oro e sulle segnalazioni statistiche.

A tale riguardo, è stata predisposta la prescritta relazione illustrativa per il Ministro — ai sensi dell'art.31, comma 2, del D.P.R. 31 marzo 1988, n.148 — per n.1.027 procedimenti amministrativi.

Sono stati inoltre emanati, per l'estinzione in via breve degli illeciti — ai sensi dell'art.30 del citato D.P.R. n.148 del 1988 — n.591 provvedimenti definitivi relativi ad altrettanti contesti.

Detti provvedimenti hanno riguardato n.53 procedimenti in ordine ai quali, considerato l'approssimarsi della scadenza del previsto termine di decadenza (pari a 120 giorni dalla data di notifica della contestazione), era stato già relazionato il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In particolare, i provvedimenti adottati dall'Ufficio, a seguito degli adempimenti oblatori posti in essere dai trasgressori hanno comportato, per l'Erario, un introito complessivo di 5.491.232 euro.

L'Ufficio svolge nei confronti degli intermediari abilitati attività di vigilanza volta a verificare l'osservanza delle norme in materia statistico-valutaria. Nel corso delle verifiche ispettive ha esercitato opera di sensibilizzazione dei vertici aziendali e dei settori preposti alle segnalazioni ed ha altresì richiamato l'attenzione in merito al rispetto degli obblighi segnaletici dei movimenti transfrontalieri e dei provvedimenti in materia di embargo.

La verifica ha riguardato anche aspetti organizzativi, quali l'adeguatezza degli strumenti informatici in uso, l'affidabilità dei controlli di linea e di internal auditing nonché lo standard di addestramento specifico del personale addetto. Tramite controlli a campione sono stati verificati la qualità dei flussi informativi trasmessi all'Ufficio dai singoli intermediari e l'effettivo rispetto degli obblighi di segnalazione delle comunicazioni statistico-valutarie.

Nel corso del 2002 l'Ufficio, in virtù dei poteri di verifica anche in materia di normativa antiriciclaggio, ha operato interventi ispettivi presso n. 47 intermediari abilitati, n. 35 dei quali con operatività anche sull'estero, in particolare n. 33 enti creditizi e n. 2 società di intermediazione mobiliare. Le n. 35 verifiche si sono concluse con lettere di richiamo circa l'osservanza della normativa statistico-valutaria vigente e con la redazione di due processi verbali di accertamento a carico di aziende di credito, per omessa segnalazione di comunicazioni statistico-valutarie.

E' proseguita inoltre, anche nel 2002, l'attività di vigilanza cartolare nell'ambito delle indagini che l'Ufficio svolge periodicamente nei confronti di un largo campione di intermediari abilitati e di imprese, quotate e non nei mercati regolamentati, intese a monitorare a fini statistici, per esigenze anche comunitarie, la consistenza degli investimenti diretti e di portafoglio italiani all'estero ed esteri in Italia. In particolare, sono state inviate n. 2210 lettere di sollecito dell'invio dei dati richiesti, con diffida a provvedere, e successivamente sono stati redatti n. 698 processi verbali di accertamento nei confronti dei soggetti inadempienti.

MODULARIO
G. di FINANZA - 543

Mod. 11

Ministero dell'Economia e delle Finanze

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

III REPARTO OPERAZIONIUfficio Criminalità Organizzata
e altri Servizi Extratributari

Divisione _____ Sez. _____

Prot. N. 73624 Allegati _____Roma, 26 FEB. 2003

Al _____

Risposta al foglio del _____

Div. _____ Sez. _____ N. _____

OGGETTO: Relazione al Parlamento sull'attività svolta in materia
valutaria nell'anno 2002 (art. 40 D.P.R. 31 marzo 1988, n.
148).

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**- Dipartimento del Tesoro****. Direzione V- Valutario Antiriciclaggio ed Antiusura****R O M A****Seguito foglio n. 75114 in data 1° marzo 2002.**

Si invia, in allegato, la relazione analitica sull'attività svolta dal
Corpo nell'anno 2002 per prevenire ed accertare le infrazioni valutarie.



d'ordine
IL CAPO REPARTO
(Gen.B. Vincenzo Suppa)

1. **PREMESSA NORMATIVA.**

L'attuale assetto legislativo antiriciclaggio – contraddistinto, in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, dalla **centralizzazione** presso l'Ufficio Italiano dei Cambi del flusso di segnalazioni sospette proveniente dagli intermediari finanziari e dall'invio delle stesse esclusivamente al Nucleo Speciale polizia valutaria ed alla Direzione Investigativa Antimafia - è completato dalle norme del d.lgs. n. 30 aprile 1997, n. 125 che, per i trasferimenti al seguito - da e verso l'estero - di denaro, titoli e valori mobiliari superiori a 20 milioni di lire¹, ha introdotto l'obbligo di **dichiarazione** all'U.I.C..

Infatti, come noto, il comparto valutario - dopo la depenalizzazione delle fattispecie criminali intervenuta con la legge 21 ottobre 1988, n. 455 ed il recepimento² della direttiva n. 88/361/CEE del 24 giugno 1988 che imponeva di “.....sopprimere le restrizioni ai movimenti di capitali effettuati tra le persone residenti negli Stati membri...” - è stato regolamentato dal decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 (convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227), che ha introdotto il sistema della c.d. “canalizzazione obbligatoria” delle operazioni di ammontare superiore a € 10.329,14 (ora € 12.500,00), mediante il ricorso a intermediari bancari e finanziari.

Successivamente, il citato d.lgs. n.125/97 ha sostituito la predetta “canalizzazione” con il prefato obbligo di dichiarazione all'U.I.C. (per una più ampia panoramica del quadro normativo di settore, cfr. scheda all'uopo predisposta in allegato 1).

Le **linee guida** di tale intervento normativo possono sintetizzarsi come segue:

- **liberalizzazione di tutti i trasferimenti** al seguito - ovvero mediante plico postale o equivalente - **di denaro, titoli e valori mobiliari** da e verso l'estero, pur se di importo superiore a € 10.329,14 (ora € 12.500,00);
- introduzione di **un sistema di dichiarazione obbligatoria all'Ufficio Italiano Cambi (U.I.C.)** degli anzidetti trasferimenti di ammontare o di controvalore eccedente il limite di € 10.329,14 (ora € 12.500,00), con utilizzazione dei dati così raccolti a fini:
 - di statistica valutaria;
 - **antiriciclaggio;**

¹ Pari a € 10.329,14, limite elevato a € 12.500,00 con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 17 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 in data 11 dicembre 2002.

² Decreto Interministeriale 27 aprile 1990.